

**Ordinanza
concernente il registro automatizzato dei veicoli
e dei detentori
(Ordinanza sul registro MOFIS)**

Modifica del 14 aprile 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 settembre 2003¹ sul registro MOFIS è modificata come segue:

Art. 7 Immissione di dati del MOFIS in altri registri automatizzati

¹ Le polizie della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, come pure i servizi doganali incaricati di compiti di polizia stradale, possono immettere dati del MOFIS in altri sistemi di dati propri, se ne garantiscono la protezione e la sicurezza e li utilizzano esclusivamente per l'allestimento di rapporti nell'ambito di una ricerca o di un perseguimento penale.

² I dati del MOFIS possono:

- a. essere trasferiti nel sottoregistro per la rilevazione degli incidenti stradali secondo l'articolo 1 lettera a dell'ordinanza del 14 aprile 2010² sul registro degli incidenti stradali (ORIS) per:
 1. verificare e completare i dati relativi ai veicoli,
 2. individuare il numero di matricola dei veicoli;
- b. essere collegati, in forma anonimizzata, con i dati del sottoregistro per la valutazione degli incidenti stradali secondo l'articolo 1 lettera b ORIS al fine delle analisi di cui all'articolo 17 ORIS.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2010.

14 aprile 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 741.56
² RS 741.57